

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 60/RE DEL 04 FEBBRAIO 2022

Pratica n. 1069/RE del 04/02/2022


STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Obiettivo Funzione: B01GEN - Generico

OGGETTO	Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota 136, sita in comune di Santa Marinella, assegnata al sig. Giganti Costantino, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE Dr.ssa Daniela Moscatelli	RESPONSABILE P.O. Dr.ssa Daniela Moscatelli	DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM Dr. Agr. Fabio Genchi
		Firmato digitalmente da Fabio Genchi O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO T = DIRETTORE GENERALE C = IT
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dr.ssa Daniela Moscatelli		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 60/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 04/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 60/RE DEL 04 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota 136, sita in comune di Santa Marinella, assegnata al sig. Giganti Costantino, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia.

IL DIRIGENTE DELL'AREA A.I.

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e ss.mm.ii., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arisial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito dr.ssa Maria Antonia Russo, notaio in Roma, del 3 febbraio 1976, repertorio n. 14339, registrato a Roma il 23 febbraio 1976, al n. 1742/E/2340, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia, in data 1 marzo 1976, al n. 838 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del Territorio del Fucino, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Giganti Costantino, nato a Civitavecchia il 7 giugno 1928, un appezzamento di terreno sito in comune di Santa Marinella, località Poggio Bellavista, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota 136 della superficie di circa Ha 00.61.20, distinto in catasto al foglio 10, particella 221/G (686) ed al foglio 11, particella 268/Kc (621), confinante a nord-est con la quota 133, a sud-est con la strada interpoderale, a sud-ovest con la quota 144 ed a nord-ovest con la proprietà privata. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1974;

CONSTATATO che a seguito del decesso del sig. Giganti Costantino, avvenuto in data 19 dicembre 2016, con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa in data 13 dicembre 2021 dalla sig.ra Giganti Paola, sono stati indicati eredi del de cuius i figli Giganti Paola, nata a _____, Giganti Alberto, nato a _____ ed il coniuge, sig.ra Gasparri Maria, nata a _____, la quale in data 23 ottobre 2017, presso la cancelleria del Tribunale Ordinario di Civitavecchia, avanti al Funzionario

Giudiziario, con Verbale Rep. n. 1420/2017 – Cron. n. 12762/2017, ha rinunciato all'eredità;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che la sig.ra Paola Giganti, sopra generalizzata, con istanza del 14 dicembre 2021, prot. n. 4520-RE, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

CONSIDERATO che dall'istruttoria effettuata, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla relativa cancellazione del vincolo di riservato dominio, è emerso che sul fondo rappresentato dalla quota 136, sito in Comune di Santa Marinella, assegnato al sig. Giganti Costantino, gravavano ancora, alla data di presentazione dell'istanza di cancellazione, debiti inevasi per un totale complessivo pari ad €. 12,54 (eurododici/54), comprensivi di interessi legali, somma che l'Arsial ha incassato con il sospeso n. 530 del 15 dicembre 2021;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni "allegato A" e "allegato 1" che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e le relazioni "allegato A" e "allegato 1", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Giganti Costantino, sopra generalizzato, con atto a rogito dr.ssa Maria Antonia Russo, del 3 febbraio 1976, repertorio n. 14339, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del comune di Santa Marinella, foglio 10, particella 686 ed al foglio 11, particella 621, per la superficie complessiva di Ha 00.61.20, costituente la quota 136 nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni contenute negli articoli del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.



DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Giganti Costantino, nato a Civitavecchia il 7 giugno 1928;

Matricola: n. 0559/G;

Contratto: del 3 febbraio 1976, n. 295;

Quota: n. 136, comune di Santa Marinella, località Poggio Bellavista;

Dati Catastali: foglio 10, particella 686 e foglio 11, particella 621, per la superficie complessiva di Ha 00.61.20;

Confini: confinante a nord-est con la quota 133, a sud-est con la strada interpodereale, a sud-ovest con la quota 144 ed a nord-ovest con la proprietà privata.

Con istanza del 14 dicembre 2021, prot. n. 4520-RE, l'avente titolo, la sig.ra Giganti Paola, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota 136 si è provveduto a richiedere con nota prot. INT 38-RE del 12 gennaio 2022, una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 107 del 28 gennaio 2022, redatta dal tecnico incaricato Dott. Geol. Luigi Castiglione (ALL.1), dalla quale emerge che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, è emerso che per l'assegnazione in oggetto risultava a carico dell'assegnatario, alla data di presentazione dell'istanza di cancellazione, un debito residuo di 12,54 (euro dodici/54), comprensivi di interessi legali, somma che l'Arsial ha incassato con il sospeso n. 530 del 15 dicembre 2021;

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Roma, 3 febbraio 2022

Il Funzionario Istruttore
Dr.ssa Daniela Moscatelli





Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici,

Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa

Protocollo n. 107 del 28/01/2022

**All'Area Patrimonio, Acquisiti, Appalti Pubblici,
Procedura Comunitaria, Procedura Consip e Mepa
c.a. del Responsabile della PL 7/c
"Rapporto con Assegnatari e Partecipazioni Societarie"
c.a. Daniela Moscatelli**

**e, p.c. Al Dirigente ad interim Patrimonio
Dott. Agr. Fabio Genchi**

Oggetto: relazione tecnica riguardante la cancellazione del vincolo di riservato dominio sulla quota 136 assegnata al Sig. Giganti Costantino. Riscontro protocollo interno 38/RE del 12/01/2022.

Con riferimento al protocollo in oggetto riguardante la cancellazione di riservato dominio gravato sulla quota 136 assegnata al Sig. Giganti Costantino, distinta in catasto del comune di Santa Marinella, al foglio 10, particella 686 ed al foglio 11, particella 621, per la superficie di circa ha 00.61.20, si comunica che dagli accertamenti effettuati presso gli archivi di ARSIAL, della documentazione e delle planimetrie storiche, è emerso l'inesistenza di servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche.

Il Funzionario

Dr. Geol. Luigi Castiglione



Luigi Castiglione
ARSIAL AG. REG. SVIL.
INNOV. AGR. LAZIO
FUNZIONARIO